Allegato B al n. 3541 di racc.

STATUTO

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - ATTIVITA' E FINALITA'

Art. 1 - E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del d.lgs. n. 117/2017 e della normativa in materia, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "CIRCOLO CULTURALE EUREKA" (in prosieguo indicata anche come "Associazione"), con sede legale nel Comune di Pordenone, all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, con durata illimitata.
A seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi indicato anche come "RUNTS") e in sua costanza, l'Associazione assume, senza modifica statutaria, la seguente denominazione "Circolo Culturale Eureka - Ente del Terzo Settore", in sigla denominata "Circolo Culturale Eureka - ETS", che dovrà utilizzare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello statuto, ma dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e pubblicizzata nel RUNTS.
Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Associazione, che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

Art. 2 - L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia, pluralismo, uguaglianza e non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso.
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie e di quelle a esse direttamente connesse.
L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, avvalendosi di prestazioni di lavoro retribuito e/o dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati o di terzi.
Essa, in particolare, esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà:

- organizzare convegni, studi, tavole rotonde, incontri e manifestazioni di carattere culturale e ricreativo al fine di promuovere e diffondere la cultura italiana ed europea;
- favorire l'avvicinamento dei giovani ai mestieri e alle arti della tradizione culturale del Friuli Venezia Giulia e dell'Europa, mediante forme di educazione formale e non;
- favorire l'incontro tra innovazione e tradizione;
- valorizzare le attitudini e la creatività artistica, favorire la formazione, promuovere la produzione dei giovani negli ambiti delle arti e dei mestieri della musica, della multimedialità, delle specificità culturali, della letteratura, dell'enogastronomia e dello sport;

- sostenere e incoraggiare l'avvicinamento e la partecipazione attiva dei giovani al volontariato, diffondere tra loro la conoscenza dello S.V.E. (Servizio volontario europeo) e agevolarne la partecipazione;
- sostenere l'attività di ricerca e sperimentazione di linguaggi e modi espressivi, anche teatrali e musicali, con specifica attenzione al rapporto con le scuole e con le attività connesse all'educazione permanente;
- promuovere le politiche e l'associazionismo giovanile;
- favorire la lotta al disagio sociale e alla dispersione/emarginazione giovanile;
- promuovere i diritti delle pari opportunità, la lotta all'omofobia, l'abbattimento delle barriere sociali tra normodotati/disabili;
- promuovere l'educazione alla legalità.

L'Associazione può istituire, per una maggior efficacia della propria attività culturale e formativa, borse di studio o altre forme di sostegno, anche economico, in relazione alle attività e ai progetti promossi o supportati dall'Associazione stessa.
L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.
La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea degli associati.
Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, co. 6, d.lgs. n. 117/2017.
L'Associazione può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
L'Associazione può, inoltre, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, d.lgs. 117/2017.
Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal d.lgs. n. 117/2017. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

TITOLO II
PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - LIBRI SOCIALI

Art. 3 - Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite da:

a) quote sociali;
b) utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni a esse;

c) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'Associazione, che concorra a incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio dell'Associazione, ove dotata di personalità giuridica, non potrà essere inferiore al minimo previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 4 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio, da compilarsi con le modalità di cui all'art. 13, d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Il bilancio dovrà essere affisso all'albo dell'Associazione nei quindici giorni che precedono e seguono l'assemblea di approvazione del medesimo, che dovrà intervenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio; nello stesso termine, dovrà essere depositato presso il RUNTS.

Il bilancio di esercizio è formato ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6, d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14, d.lgs. n. 117/2017 – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l'Associazione elabora e approva il bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14, d.lgs. n. 117/2017.

L'Associazione deve inoltre tenere i libri sociali previsti dall'art. 15, d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

TITOLO III
ASSOCIATI

Art. 5 - Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di iscrizione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo eventualmente stabilito dalla legge.

Gli associati si distinguono in diverse categorie: associati fondatori e associati ordinari.

Associati fondatori: sono persone od enti i quali hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell'Associazione e gli associati ai quali l'Associazione riconosce un ruolo fondante per la stessa e che si sono distinti per i loro meriti nella propagazione dello spirito e delle intenzioni dell'Associazione stessa.

Essi sono tenuti a versare la quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Associati ordinari: sono persone fisiche od enti che, avendo interesse alle attività e in particolare agli scopi dell'Associazione, siano stati ammessi a far parte dell'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo e versino la quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno pari diritti di voto e partecipazione, indipendentemente dalla categoria.

Art. 6 - Le domande di ammissione all'Associazione sono sottoposte al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minori, la stessa dovrà essere firmata dal legale rappresentante a norma di legge.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Tale deliberazione deve essere approvata, entro sessanta giorni, a maggioranza dai componenti del Consiglio Direttivo, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura.
Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.
La qualifica di "associato fondatore" si acquisisce con deliberazione del Consiglio Direttivo approvata all'unanimità.
All'atto dell'ammissione l'associato si impegna al versamento della quota di Associazione che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
In tal caso, l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto il loro recesso entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di Associazione.
I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
La quota associativa non è trasferibile e non è rivalutabile né rimborsabile.

Art. 7 - Acquistato lo status di associato, è fatto obbligo di comunicare all'organo amministrativo i seguenti recapiti: l'indirizzo del domicilio fisico, l'indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata) ove esistente e il numero telefonico.
In caso di successive modificazioni, ogni associato ha la responsabilità di comunicare tempestivamente:

- che il recapito precedentemente comunicato non è più attuale;
- qual è il recapito aggiornato.

Ai fini dello statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando i recapiti di ciascuno, quali risultanti dal registro appositamente tenuto dall'Associazione.

Art. 8 - La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione per morosità o indegnità.
L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo; in ogni caso, il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione sia fatta nei termini di cui all'art. 6.
L'esclusione per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro 30 giorni da tale scadenza per poter provvedere al versamento.
Decorsi 30 giorni da tale comunicazione senza regolarizzazione dei versamenti, l'associato può essere escluso con provvedimento da adottarsi dal Consiglio Direttivo entro ulteriori 30 giorni.
L'esclusione per indegnità è deliberata dall'Assemblea degli associati per gravi motivi o in caso di persistente e grave violazione degli obblighi statutari, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali da parte dell'associato, con voto segreto.
L'associato escluso, per qualsivoglia causa, può presentare ricorso in Assemblea degli associati entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esclusione da parte del Consiglio Direttivo; se non

appositamente convocata, l'Assemblea, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva, con voto segreto.
L'associato escluso può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo precedente.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa, né al rimborso delle quote associative versate né all'abbuono di quella ancora dovuta per l'anno in corso.

Art. 9 - L'Associazione è ispirata a principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, nonché di elettività delle cariche sociali.
Tutti gli associati dell'Associazione hanno pari diritti e doveri:
In particolare, essi hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e, per i soci maggiorenni, di essere eletti negli stessi; il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dai soci minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare alle attività promosse e organizzate dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio, consultare i verbali;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta;
- per gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, votare in assemblea; gli associati minorenni sono rappresentati in assemblea dal legale rappresentante a norma di legge; le persone giuridiche sono rappresentate in assemblea dal Legale Rappresentante o da un suo delegato e hanno diritto a un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE

Art. 10 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri nominati dall'Assemblea tra gli associati per la durata di 2 (due) anni.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
In occasione di ogni elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli associati ne delibera preliminarmente il numero e delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente, Vicepresidente, Segretario-Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso

Consiglio Direttivo. Nel caso in cui l'Assemblea degli associati non abbia provveduto a individuare le relative cariche, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più componenti, subentreranno i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio Direttivo.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, decade l'intero organo e il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente, deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea degli associati per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su invito del Presidente o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente; in loro assenza dal più anziano in età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo è investito della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ferme le competenze riservate dalla legge all'Assemblea degli associati.
In particolare il Consiglio Direttivo:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
c) predispone le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
d) stabilisce l'importo della quota associativa annuale e della quota di iscrizione una tantum;
e) delibera sull'ammissione degli associati;
f) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione;
g) predispone i bilanci da presentare all'Assemblea degli associati;
h) stabilisce le prestazioni di servizi agli associati e ai terzi e le relative norme e modalità;
i) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
j) conferisce e revoca procure;
k) esso procede altresì, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori, consulenti, etc. determinandone il compenso e predispone, occorrendo, il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13 - Il Presidente o, in sua assenza il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di questo alla prima riunione.
Esclusivamente il Presidente e il Segretario-Tesoriere sono autorizzati a operare disgiuntamente versamenti e prelevamenti sul conto corrente bancario dell'Associazione.

TITOLO V
ASSEMBLEE

Art. 14 - L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare, ai recapiti di cui all'art. 7, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
All'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
Ogni associato ha diritto a un solo voto indipendentemente dall'ammontare della quota versata.
Ciascun associato potrà farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
Nessun associato potrà rappresentare più di due associati.
Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dal legale rappresentante a norma di legge.
Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto a essere candidati alle cariche associative.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede statutaria.

Art. 15 - All'Assemblea degli associati spettano i seguenti compiti:

a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approvazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale;
d) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
e) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
f) deliberazione sullo scioglimento, devoluzione del patrimonio, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
g) deliberazione sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto associativo;
h) deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25, d.lgs. n. 117/2017.
Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati.
Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
Per le deliberazioni concernenti le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, tanto in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio dovrà essere deliberato sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di questi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
Il Presidente nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due Scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto d'intervento in Assemblea.
Delle riunioni d'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante.
Gli associati possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

TITOLO VI
ORGANO DI CONTROLLO

Art. 17 - L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.
L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza.
L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del d.lgs. n. 117/2017.
I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'Assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, co. 7 del CTS.
L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi e i relativi membri sono rieleggibili.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017.
Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31, d.lgs. n. 117/2017.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO - DEVOLUZIONE PATRIMONIO - CONTROVERSIE

Art. 18 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe o affini, secondo le disposizioni dell'Assemblea degli associati, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 19 - Tutte le eventuali controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili e con eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e di quelle per le quali la legge prevede che la relativa decisione spetti inderogabilmente all'Autorità Giudiziaria, saranno decise da Collegio di tre Arbitri, di cui due scelti da ognuna delle parti e il terzo dai due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede dell'Associazione.

Gli arbitri decideranno secondo diritto, entro novanta giorni, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, con arbitrato irrituale e dispensa da ogni formalità di procedura e provvederanno anche sulle spese.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicheranno le norme vigenti in materia, con particolare riferimento al c.c. e al d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

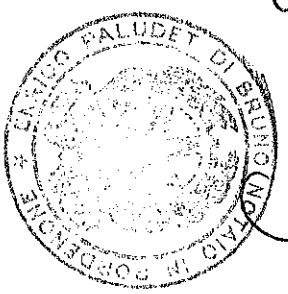

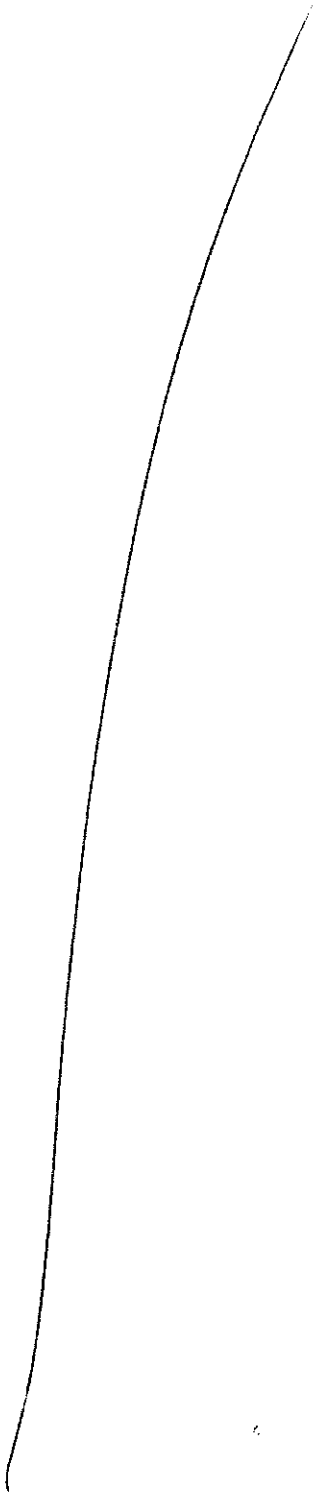

Copia digitale conforme all'originale, composta di 11 pagine, rilasciata alla parte esente da bollo per gli usi consentiti.
Pordenone, li lunedì, 12 gennaio 2026.